SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | Anno 134° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 18 ottobre 1993** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 ottobre 1993, n. **415.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis*. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge.

2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma *2-ter*, occupa il posto immediatamente successivo».

Art. 2.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati».

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 81 del 1993, è sostituito dal seguente: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati».

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 27 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32».

2. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14».

Art. 4.

1. Dopo la lettera *d)* del primo comma dell'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:

«*d-bis)* verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera *b)*. Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto.».

2. Dopo la lettera *e-bis)* del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, introdotta dall'articolo 13 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è aggiunta la seguente:

«*e-ter)* comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato».

Art. 5.

1. Dopo la lettera *d)* del primo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserita la seguente:

«*d-bis)* verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive;».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

«La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale».

Art. 6

1. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Durata delle operazioni di voto e di scrutinio)*. — *1*. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione».

Art. 7.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni».

Art. 8.

1. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 *(Composizione del consiglio comunale)*. — 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 12 membri negli altri comuni.

2. Nei comuni di cui all'art. 5, il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

2-bis. *La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.*

2-ter. *La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 16 della presente legge. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della presente legge.*

2-quater. *Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo».*

Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 34 della legge n. 142/1990, come sostituito dall'art. 16 della suddetta legge n. 81/1993, e dell'art. 72, quarto comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960:

«Art. 34 legge n. 142/1990 *(Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta)*. — 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio».

«Art. 72, quarto comma, D.P.R. n. 570/1960. — La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge n. 81/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. *Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati».*

— Il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 81/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. *Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati».*

Note all'art. 3:

— L'art. 27 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, e successive modificazioni come da ultimo modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 27. — Il sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;

3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 6 della legge (8 marzo 1989, n. 95), come sostituito dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

5) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore: sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle *A*, *D* ed *M* allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, vistate dal Ministro dell'interno (*). Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. *I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32.*

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno».

— Il testo dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 122/1951 (Norme per le elezioni dei consigli provinciali), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *H* ed *I*, allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 (*). *I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'art. 14».*

(*) Per le schede si applica ora l'art. 15 del D.P.R. n. 132/1993 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali), che si trascrive:

«Art. 15. — 1. Le schede per la prima votazione e per il turno del ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G* ed *I* allegate al presente regolamento.

2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle *A* ed *E* allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge».

Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 28 e 32 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960:

«Art. 28. — La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista nello stesso comune.

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale circondariale».

«Art. 32. — La popolazione del comune è determinata in base al risultato dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune: la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione, o presentazione di lista.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28..

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria nel comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente per territorio».

Per maggior completezza di informazione si riporta anche l'art. 14 della suddetta legge n. 122/1951:

«Art. 14. — La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali».

Nota all'art. 4:

— L'art. 30 del citato testo unico approvato con D.P.R. numero 570/1960, come modificato da ultimo dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 30. — La *commissione elettorale circondariale*, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) *ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzati di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. **Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;***

c) *elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;*

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) *verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera* b). *Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;*

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quello che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) *assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;*

e-ter) *comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.*

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo».

Nota all'art. 5:

— L'art. 33 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960 come modificato da ultimo dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 33. — La *commissione elettorale circondariale*, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) *ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;*

c) *elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;*

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) *verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive;*

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) *assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati.*

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 31 della già citata legge n. 142/1990, come modificato dalla legge n. 81/1993 e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 31 *(Consigli comunali e provinciali).* — 1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2-bis. *Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.*

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

7. *Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto, dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.*

7-bis. *Nei casi in cui il consiglio è presieduto dal sindaco o dal presidente della provincia, questi ultimi provvedono alla convocazione del consiglio ai sensi del comma 7.*

8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 34, comma 5, della legge n. 81/1993 è il seguente: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3140):

Presentato dal Ministro dell'interno (MANCINO) il 21 settembre 1993.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 settembre 1993.

Esaminato dalla I commissione il 28, 29 e 30 settembre 1993.

Esaminato in aula il 5 e 6 ottobre 1993 e approvato il 7 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1544):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 ottobre 1993, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 12 e 13 ottobre 1993.

Esaminato in aula il 13 ottobre 1993 e approvato il 14 ottobre 1993.

93G0489

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1993

Provvedimenti urgenti a favore dei soggetti danneggiati dall'attentato dinamitardo verificatosi a Gravina di Catania il giorno 18 settembre 1993. (Ordinanza n. 2335/FPC)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con il quale è stato istituito il Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge;

Visto il telegramma in data 2 ottobre 1993 con il quale il Ministro dell'interno chiede l'emanazione di un'ordinanza, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, diretta a consentire immediati interventi per il ripristino dei danni causati dall'attentato verificatosi a Gravina di Catania il giorno 18 settembre 1993, onde evitare più gravi e maggiori danni alle persone ed alle cose colpite dall'attentato stesso;

Considerato, altresì, che nel suddetto attentato, come meglio specificato dal prefetto di Catania con le note n. 2717/B/GAB in data 27 settembre e 2 ottobre 1993, è andato gravemente danneggiato l'immobile di cinque piani sito nella via Napoli n. 28 del suindicato comune adibito, oltre che a sede del comando compagnia e della stazione dei carabinieri, ad abitazione di privati cittadini;

Considerato che la deflagrazione, come si rileva dalle menzionate lettere del prefetto di Catania, ha provocato danni in un considerevole raggio d'azione interessando immobili siti oltre che nella stessa via Napoli, nelle adiacenti vie Gramsci, G. Arcoleo e S. Paolo, coinvolgendo cinquantuno famiglie;

Considerato, altresì, che, oltre agli edifici sopramenzionati, sono andati distrutti o gravemente danneggiati mobili siti all'interno degli appartamenti colpiti, nonché otto autovetture parcheggiate nella zona dell'attentato;

Considerato che il prefetto di Catania con le suindicate lettere precisa che complessivamente l'entità dei danni ammonta a lire 140 milioni;

Atteso che il Ministro dell'interno con il menzionato telegramma del 2 ottobre 1993 assicura, per fronteggiare la relativa spesa, di fare affluire al Fondo per la protezione civile la somma di lire 140 milioni da prelevarsi sul cap. 1571 del bilancio del Ministero dell'interno;

Ritenuto che sussistono i presupposti normativi previsti dall'art. 5, comma 3, della già citata legge n. 225/1992;

Ravvisata l'opportunità di delegare il prefetto di Catania all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di riparazione nei più brevi termini dei danni prodotti dall'attentato dinamitardo di cui sopra;

Considerato che nella seduta del 7 ottobre 1993 il Consiglio dei Ministri ha preso atto, su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, della situazione di grave danno e pericolo determinatasi per i cittadini ed i loro beni colpiti da più volte citato attentato;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul fondo della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, alle norme di contabilità generale dello Stato;

Dispone:

Art. 1.

1. Onde evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, il prefetto di Catania è delegato, per provvedere all'immediata riparazione dei danni prodotti dall'attentato dinamitardo perpetrato il giorno 18 settembre 1993 ai beni mobili ed immobili siti in via Napoli e negli edifici siti nelle adiacenti vie Gramsci, G. Arcoleo e S. Paolo del comune di Gravina di Catania, ad adottare, anche in deroga ad ogni vigente normativa ed in particolare alle norme di contabilità generale dello Stato, tutti i provvedimenti necessari all'immediato ripristino dei danni stessi, ivi compresa la diretta corresponsione ai soggetti interessati di una somma pari all'importo del danno subito, quale accertato dagli uffici tecnici pubblici, ovvero sulla base di perizia giurata presentata dagli interessati stessi.

Art. 2.

1. Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti dei responsabili dell'attentato.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 140 milioni a carico del Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1571 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. La predetta somma è erogata a favore della prefettura di Catania mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale intestata al Fondo per la protezione civile a favore della contabilità speciale intestata alla prefettura stessa.

3. Il prefetto di Catania è delegato alla gestione delle disponibilità di cui al comma 1, con l'osservanza, ai fini della rendicontazione delle spese, delle vigenti disposizioni relative, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 4.

1. Nelle more del trasferimento dei fondi di cui all'art. 3, sono autorizzate anticipazioni di cassa a valere sul Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A5818

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 ottobre 1993.

Approvazione della deliberazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 5 del 26 marzo 1993 in materia previdenziale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento in materia previdenziale, interessanti le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL;

Vista la deliberazione n. 5 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 26 marzo 1993;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1993;

Decreta:

È approvata la deliberazione n. 5 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 26 marzo 1993, concernente la delegificazione, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, di talune norme regolamentari relative alla denuncia ed al versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali.

La predetta delibera nel testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1993

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: *Regolamentazione della materia relativa alla denuncia ed al versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale delegificata ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(seduta del 26 marzo 1993)

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 in base al quale il versamento delle somme a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali deve essere effettuato dalla generalità dei datori di lavoro entro il termine unificato del 20 di ogni mese;

Considerato che in occasione della introduzione di novità in materia contributiva, il più delle volte disposte con decreto-legge a ridosso delle scadenze previste, sono a disposizione dell'Istituto tempi ristrettissimi per dare notizia delle innovazioni e per fornire le indicazioni, invero complesse e minuziose, per la compilazione della modulistica, il rispetto delle quali è alla base di una corretta gestione delle posizioni contributive aziendali, e per i datori di lavoro per adeguare le proprie procedure e provvedere ai conseguenti adempimenti contributivi, pena l'applicazione di onerose sanzioni;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra viene a configurarsi una vera e propria situazione di impossibilità oggettiva ad adempiere nei termini agli obblighi di legge in particolare per le imprese che si avvalgono di tecnologie informatiche;

Considerato, inoltre, che vi sono elementi della retribuzione non ricorrenti ovvero eventi legati alle assenze peraltro concorrenti alla determinazione dell'imponibile mensile ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, che possono risultare incerti fino alla scadenza dell'ultimo giorno del mese, rendendo conseguentemente incerto l'ammontare della retribuzione imponibile INPS sino a tale data;

Delibera

che ove intervengano innovazioni normative aventi riflessi sulla misura ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la sistemazione delle partite connesse con i mutamenti in campo contributivo può essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione da parte della Direzione generale dell'INPS delle relative istruzioni applicative ed operative, con la maggiorazione sulle eventuali differenze contributive dovute dei soli interessi al tasso legale;

che, qualora nel corso del mese intervengano elementi od eventi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi ed elementi sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di diaria o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori di sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

Visto, *il presidente:* COLOMBO

Visto, *il segretario:* DI AMICIS

93A5819

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 ottobre 1993.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1989 (quinquennali), 1° maggio 1990 (quinquennali), 1° novembre 1990 (quinquennali), 1° maggio 1991 (settennali), 1° novembre 1991 (settennali), 1° maggio 1992 (settennali), 1° novembre 1992 (settennali) e 1° maggio 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1993 e scadenza nel mese di maggio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 571230/66-AU-199 del 23 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192506/66-AU-213 del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 193314/66-AU-225 del 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 348574/66-AU-238 del 19 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 349365/66-AU-249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/66-AU-260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/66-AU-268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992 sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/66-AU-276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1993 e scadenza nel mese di maggio 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 571230 del 23 ottobre 1989, n. 192506 del 19 aprile 1990, n. 193314 del 22 ottobre 1990, n. 348574 del 19 aprile 1991, n. 349365 del 22 ottobre 1991, n. 825479 del 21 aprile 1992, n. 826150 del 23 ottobre 1992 e n. 100500 del 22 aprile 1993, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1994, è determinato nella misura:

del 5,25% per i CCT quinquennali 1° novembre 1989 - codice ABI 13064, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,25% per i CCT quinquennali 1° maggio 1990 - codice ABI 13079, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 8;

del 5,25% per i CCT quinquennali 1° novembre 1990 - codice ABI 13090, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,25% per i CCT settennali 1° maggio 1991 - codice ABI 13099, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 6;

del 5,25% per i CCT settennali 1° novembre 1991 - codice ABI 13208, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 5

del 5,25% per i CCT settennali 1° maggio 1992 - codice titolo 36604, emessi per lire 10 000 miliardi, cedola n. 4;

del 5,25% per i CCT settennali 1° novembre 1992 - codice titolo 36618, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 3;

del 5,25% per i CCT settennali 1° maggio 1993 - codice titolo 36633, emessi per lire 4 000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.543.581.250.000, così ripartite:

L. 262 487.500.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1989;

L. 629.970 000 000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1990;

L. 446 228.750.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1990;

L. 498.726.250 000 per i CCT settennali 1° maggio 1991;

L. 498 726.250.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 524 975 000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 472.477.500.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 209 990 000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993;

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A5838

DECRETO 12 ottobre 1993.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1985 (decennali) e 1° novembre 1986 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1993 e scadenza nel mese di novembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 319632/66-AU-94 del 22 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.300 miliardi;

n. 625599/66-AU-122 del 24 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° novembre 1986, sottoscritti per l'importo di L. 6.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 625599 del 24 ottobre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di novembre 1993 e scadenza nel mese di novembre 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di novembre 1993, relative ai suddetti certificati di credito:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 319632 del 22 ottobre 1985 e n. 625599 del 24 ottobre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1994, è determinato nella misura:

del 9,20% per i CCT decennali 1° novembre 1985 - codice ABI 12842, emessi per lire 5 300 miliardi, cedola n. 9;

del 9,85% per i CCT decennali 1° novembre 1986 - codice ABI 12871, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, e di lire 1.127.858.125.000, così ripartite:

L. 487.600 000.000 per i CCT decennali 1° novembre 1985;

L. 640.258 125.000 per i CCT decennali 1° novembre 1986,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A5839

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 1993

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di agosto 1993,

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.605.083
Marco tedesco	»	946,737
Franco francese	»	270.559
Fiorino olandese	»	841,491
Franco belga	»	44.657
Lira sterlina	»	2394.561
Lira irlandese	»	2233.151
Corona danese	»	232.216
Dracma greca	»	6,756
E.C.U.	»	1806.829
Dollaro canadese	»	1227.993
Yen giapponese	»	15.465
Franco svizzero	»	1072,163
Scellino austriaco	»	134.547
Corona norvegese	»	218.071
Corona svedese	»	199,095
Marco finlandese	»	275.202
Escudo portoghese	»	9.264
Peseta spagnola	»	11.564
Dollaro australiano	»	1088.494

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 agosto 1993, è accertato, per il mese di agosto 1993, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	1.139
Albania:		
Lek	»	14,591
Algeria:		
Dinaro algerino	»	81.172
Angola:		
Kwanza	»	0,400
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	865.792
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	428,571
Argentina:		
Peso Argentina	»	1 603,781
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	896.672
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1 610.065
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4 260.723
Bangla Desh:		
Taka	»	40.387
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	798.013
Belize:		
Dollaro Belize	»	802.527
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.610.065
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	51,066
Birmania:		
Kyat	»	254.378
Bolivia:		
Boliviano	»	372.845
Botswana:		
Pula	»	647,994
Brasile:		
Cruzeiro	»	19.163
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1 000.025
Bulgaria:		
Lev	»	60,941
Burundi:		
Franco Burundi	»	6.603

Paese / Valuta		Valore
C.S.I.: Rublo Russia (M)	Lit.	1,638
C.S.I.: Rublo Russia (U)	»	2.767,359
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,452
Capoverde: Escudo Capoverde	»	21,632
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	595,159
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.888,361
Cile: Peso cileno	»	3,835
Cina: Renmimbi	»	279,563
Cipro: Lira cipriota	»	3.159,206
Colombia: Peso colombiano	»	1,994
Comore Isole: Comore Isole	»	5,466
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	5,466
Corea del Nord: Won Nord	»	746,527
Corea del Sud: Won Sud	»	1,984
Costa Rica: Colon Costarica	»	11,227
Croazia: Dinaro Croazia	»	0,378
Cuba: Peso cubano	»	2.119,404
Dominicana: Peso dominicano	»	123,465
Ecuador: Sucre	»	0,867
Egitto: Lira egiziana	»	484,739
El Salvador: Colon salvadoregno	»	184,064
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	438,276
Estonia: Corona Estonia	»	120,361
Etiopia: Birr	»	325,272
Falkland Is.: Sterlina Falkland	»	2.414,023
Fiji Is.: Dollaro Fiji	Lit.	1.053,251
Filippine: Peso filippino	»	57,960
Gambia: Dalasi	»	175,094
Ghana: Cedi	»	2,422
Giamaica: Dollaro giamaicano	»	66,876
Gibilterra: Sterline Gibilterra	»	2.410,419
Gibuti: Franco Gibuti	»	9,134
Giordania: Dinaro giordano	»	2.309,520
Guatemala: Quetzal	»	278,864
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	0,321
Guinea Conakry: Franco Conakry	»	1,975
Guyana: Dollaro Guyana	»	12,738
Haiti: Goude	»	133,752
Honduras: Lempira	»	232,755
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	»	207,374
India: Rupia indiana	»	51,066
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,762
Iran: Rial iraniano	»	1,034
Iraq: Dinaro iracheno	»	5.164,744
Islanda: Corona islandese	»	22,514
Israele: Shekel	»	560,611
Jugoslavia: New Dinaro jugoslavo	»	67,242
Kenia: Scellino keniota	»	24,536
Kuwait: Dinaro Kuwait	»	5.350,729
Laos: New Kip	»	2,229
Lesotho: Maluti	»	478,357

Paese / Valuta		
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	Lit.	2.538,373
Libano:		
Lira libanese	»	0,928
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.610,065
Libia:		
Dinaro libico	»	5.394,684
Macao:		
Pataca	»	200,434
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,845
Malawi:		
Kwacha	»	367,846
Malaysia:		
Ringgit	»	630,356
Maldive:		
Rufiyaa	»	134,031
Malta:		
Lira maltese	»	4.124,590
Marocco:		
Dirham Marocco	»	172,911
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,103
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	88,730
Messico:		
Nuovo Peso Messico	»	515,455
Mongolia:		
Tugrik	»	4,012
Mozambico:		
Metical	»	0,400
Nepal:		
Rupia nepalese	»	34,991
Nicaragua:		
Cordoba	»	259,849
Nigeria:		
Naira	»	64,201
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	882,968
Oman:		
Rial Oman	»	4.185,670
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	53,762
Panama:		
Balboa	»	1.610,065
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.645,533
Paraguay:		
Guarani	»	0,918
Perù:		
New Sol	»	781,862
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,087
Polonia:		
Zloty	»	0,084
Qatar:		
Riyal Qatar	Lit.	442,096
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	54,395
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	49,097
Romania:		
Leu	»	1,989
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,256
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	503,676
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.410,419
São Tomé:		
Dobra	»	6,687
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	312,415
Sierra Leone:		
Leone	»	2,918
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.103,185
Siria:		
Lira siriana	»	74,652
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,372
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,614
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,439
Sud Africa:		
Rand	»	478,357
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	123,459
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	899,201
Swaziland:		
Lilangeni Swaziland	»	478,357
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	59,440
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,681
Thailandia:		
Baht	»	63,934
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.081,413
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	289,951
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.566,104
Turchia:		
Lira turca	»	0,138
Uganda:		
New Scellino	»	1,349
Ungheria:		
Forint ungherese	»	16,847

Uruguay:		
Peso uruguaiano	Lit.	398,814
Vanuatu:		
Vatu	»	13,242
Venezuela:		
Bolivar	»	17,098
Vietnam:		
Dong	»	0,150
Western Samoa:		
Taia	»	624,219
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	3.559,827
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	97,275
Zaire:		
Zaire	Lit.	0,001
Zambia:		
Kwacha	»	3,627
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	245,158

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A5820

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Approvazione dei programmi di ristrutturazione di alcune unità minerarie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n 752, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'attivazione di interventi intesi a definire una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1990 con la quale il CIPE, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge n. 221/1990, ha aggiornato gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla richiamata legge n 752/1982 e successsive modifiche ed integrazioni, ha aggiornato altresì l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese ed ha infine indicato le attività minerarie che, per il preminente valore strategico e/o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione;

Visto l'art. 7, comma 2, della legge n. 221/1990 il quale dispone che ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione in attività sostitutive possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del costo del lavoro e comunque non superiore alle perdite di gestione;

Visto il comma 3 dello stesso art. 7 che affida al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentite le regioni interessate ed il Consiglio superiore delle miniere, il compito di approvare i programmi di ristrutturazione e di indicare i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmessa in data 27 luglio 1993 con la quale, su conforme parere del Consiglio superiore delle miniere e delle regioni interessate, sono state indicate le miniere da mantenere in fase produttiva, pur se in perdita di gestione, allo scopo di consentire la realizzazione dei programmi di ristrutturazione o di riconversione;

Preso atto che non sono state presentate domande tendenti ad ottenere contributi per gli interventi di mantenimento in stato potenziale della coltivazione delle miniere, per cui la somma disponibile per tali interventi non può essere destinata alle miniere interessate alla ristrutturazione o riconversione secondo quanto stabilito dalla deliberazione del 20 dicembre 1990;

Ritenuto di dovere fissare i livelli produttivi di massima per le miniere interessate dai piani di ristrutturazione e/o di riconversione, consentendo oscillazioni in più o in meno del 20%,

Considerata l'esigenza di dover ridurre, a causa dell'insufficienza dei fondi disponibili, il contributo massimo concedibile in misura percentualmente uguale per tutte le miniere,

Delibera:

Ai fini dell'attuazione degli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario determinati dal CIPE con deliberazione del 4 novembre 1990 sono approvati i programmi di ristrutturazione delle unità minerarie elencate nella tabella allegata — che fa parte integrante della presente delibera — nella quale sono altresì indicati, per il mantenimento in fase produttiva nell'anno 1992, sia il livello produttivo di massima per ciascuna miniera che l'importo del contributo concedibile ai sensi dell'art 7 della legge n. 221/1990.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

ALLEGATO

MANTENIMENTO NEL 1992 DELLE UNITÀ MINERARIE IN FASE PRODUTTIVA

Unità minerarie	Società	Livello produttivo Tonn	Qualità del minerale o dei concentrati	Contributo (ML)*
Campiano (Grosseto)	Nuova Solmine	316 643	Pirite (37,1 % S)	5 821
Niccioleta (Grosseto) (a)	Nuova Solmine	123 978	Pirite (37,1 % S)	533
Masua (Cagliari)	Soc. It. Miniere	396 390	5,8% (Pb + Zn)	6 713
Monteponi (Cagliari)	Soc. It. Miniere	410 926	8,2 (Pb + Zn)	11 700
Sos Enattos (Nuoro)	Ri Mi Sa	25 926	5,3% Zn	310
Orani (Nuoro)	Talco Sardegna	27 137	Talco	549
Barega (Cagliari)	Bariosarda	134 020	Barite grezza	945
Montega (Cagliari)	Bariosarda	78 021	Barite e galena grezzi	1 231
Genna Tres Montis (Cagliari) (b)	Mineraria Silius Nuova Min. Silius	74 296 146.148	28,7% CaF2 + 2,9% Pb 28,6% CaF2 + 3% PB	1 883 1 209
Realmonte (Agrigento)	Italkali	333 862	Salgemma	1 106
Totale				32 000

Note: (a) Periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 ottobre 1992.
(b) Mineraria Silius dal 1° gennaio 1992 al 15 maggio 1992 - Nuova Min. Silius dal 18 maggio 1992 al 31 dicembre 1992.
* Importi arrotondati al milione.

93A5822

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1992, 21 ottobre 1992 e 27 ottobre 1992;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella riunione del 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli dal 19 al 24 (titolo III) e 415 e 416 (titolo XXIII) relativamente alla facoltà di economia e commercio sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi alla facoltà di economia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 19. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;

scienze statistiche ed economiche;

ed i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

gestione delle imprese alimentari;

marketing e comunicazione di azienda;

statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli 30-34.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi di cui agli articoli 70 e 71.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma.

Art. 20. — Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito ai decreti ministeriali 21 ottobre e 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata con riferimento agli anni di corso attivati del nuovo ordinamento fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Corso di laurea in economia e commercio

Art. 21. — Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 22. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia e commercio sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 51, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e i relativi indirizzi riportati nei successivi articoli 29-34;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di 8 per il corso di laurea in economia e commercio e per ciascun indirizzo attivato nella facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 23. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia e commercio sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli dei corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in economia e commercio. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tebella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 24. — Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a cinque annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 51, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (Economia politica);

due nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (Storia economica);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato);

uno nell'elenco N04B (Istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (Statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (Matematica per le applicazioni economiche) e S04B (Matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 27) e l'esame di laurea.

Art. 25. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e ciascuno degli indirizzi dello stesso di cui agli articoli 29-34 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio e di ciascuno degli indirizzi di cui agli articoli 30-34 eventualmente attivati e predispone percorsi didattici ed eventuali altri indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi

Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la succesione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 26. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica: quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali del corso di laurea in economia e commercio possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 24 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 27. — Per il conseguimento della laurea in economia e commercio lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniere moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 24.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 28. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura competente.

Art. 29. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica.

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale:

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 30. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia ambientale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia dell'ambiente;

economia delle fonti di energia;

economia dello sviluppo;

economia e politica montana e forestale;

economia pubblica;

geografia economica;

pianificazione economica territoriale;

politica economica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica per l'ambiente;

metodi statistici di valutazione di politiche.

Altre aree

sociologia dell'ambiente.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia ambientale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

C11X - Chimica dell'ambiente e della conservazione dei beni culturali;

E03B - Ecologia;

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale;

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B - Urbanistica;

M06A - Geografia.

Art. 31. - Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale del corso di laurea in economia e commercio i seguenti.

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 32. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali del corso di laurea in economia e commercio i seguenti.

Area economica

cooperazione allo sviluppo;

economia internazionale;

economia pubblica;

istituzioni economiche internazionali.

politica economica:

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio:

programmazione economica:

storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche:

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche:

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Area giuridica

contabilità dello Stato:

diritto amministrativo.

diritto del lavoro:

diritto internazionale dell'economia:

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

contabilità nazionale.

statistica sociale.

Altre aree:

scienza dell'amministrazione;

sociologia:

storia dell'amministrazione pubblica

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio. indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali. deve comprendere. nel complesso degli insegnamenti fondamentali. caratterizzanti ed altri. almeno cinque insegnamenti dell'area economica. almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale. almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica

Art. 33. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

economia del lavoro.

economia e politica industriale.

scienze delle finanze.

storia dell'industria

Area aziendale

economia degli intermediari finanziari:

economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali.

economia e direzione delle imprese.

finanza aziendale.

metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

strategia e politica aziendale

Area giuridica

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del lavoro;

diritto della Comunità europea;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio. indirizzo in economia e legislazione per l'impresa, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri. almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale. almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 34. — Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia politica del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro:

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale:

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Altre aree:

sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo in economia politica, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica

Corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari

Art. 35. — L'obiettivo del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari è quello di formare delle figure professionali in grado di combinare le competenze tecniche sull'alimentazione a quelle economiche per far fronte alle esigenze connesse alle nuove abitudini alimentari della popolazione.

Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 51, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari riportati nel successivo art. 42;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 36. — Ai fini del conseguimento del diploma in gestione delle imprese alimentari sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e dei corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 37. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a tre annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 51, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01B (Economia politica);

uno nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato);

uno nell'elenco N04B (Istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (Statistica);

uno nell'elenco S04A (Matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a quindici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 40) e il colloquio finale.

Art. 38. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari di cui all'art. 42 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratteriz-

zanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in gestione delle imprese alimentari, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 39. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 37 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 40. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 37.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 41. — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle imprese alimentari consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 42. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari:

Area economica:

economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
geografia economica;
politica economica agraria;
storia dell'agricoltura.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese;
marketing;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
organizzazione aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto privato dell'economia.

Area matematico-statistica:

controllo statistico della qualità.

Altre aree:

fisiologia della nutrizione;
gestione e controllo della qualità;
igiene della nutrizione;
principi di dietetica;
scienza dell'alimentazione;
tecnologie alimentari.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale con particolare attenzione a quelli del settore scientifico disciplinare C01B, almeno due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno due insegnamenti delle altre aree suindicate.

Corso di diploma universitario
in marketing e comunicazione di azienda

Art. 43. — L'obiettivo del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda e quello di formare delle figure professionali nell'ambito delle tecniche delle ricerche di mercato e della pubblicità, ossia in due attività cruciali di promozione della crescita e dello sviluppo dell'azienda.

Il numero degli scrivibili a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 51, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda riportati nel successivo art. 50;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 44 — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e dei corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 45. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 51, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01B (Economia politica),

uno nell'elenco P02A (Economia aziendale),

uno nell'elenco N01X (Diritto privato),

uno nell'elenco N04B (Istituzioni di diritto pubblico),

uno nell'elenco S01A (Statistica);

uno nell'elenco S04A (Matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Il diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 48) e il colloquio finale

Art. 46. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda di cui all'art. 50 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 47. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 45 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 48. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 45.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 49. — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 50 — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda i seguenti:

Area economica

economia industriale.

Area aziendale

economia e tecnica della pubblicità;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing,
marketing industriale;
marketing internazionale;
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto industriale.

Area matematico-statistica:

analisi di mercato;
statistica aziendale.

Altre aree:

deontologia delle comunicazioni di massa;
management della pubblicità;
metodologie creative;
pianificazione e acquisto di mezzi pubblicitari;
programmazione e controllo della comunicazione d'impresa;
psicologia sociale;
sociologia delle comunicazioni;
strategie e strumenti della comunicazione d'impresa;
tecniche di produzione audiovisiva;
tecniche di produzione stampa;
teoria e tecnica della comunicazione di massa.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in marketing e comunicazione di azienda, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno due insegnamenti dell'area giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed almeno tre insegnamenti delle altre aree suindicate.

Art. 51. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili per il corso di laurea in economia e commercio e per i corsi di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari e in marketing e comunicazione di azienda.

AREA ECONOMICA

P01A *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica,
econometria;
economia matematica,
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica,
teoria della programmazione economica.

P01B *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D *Politica economica*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente:
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E *Economia pubblica e scienza delle finanze.*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni,
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura,
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica,
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F *Economia monetaria.*

economia dei mercati monetari e finanziari,
economia monetaria,
istituzioni di economia,
politica monetaria:
sistemi finanziari comparati.

P01G *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali,
politica economica internazionale.

P01H *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo:
economia dei Paesi in via di sviluppo:
economia della popolazione.
economia dello sviluppo,
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I *Economia dei settori produttivi*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia,
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa,
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale,
economia industriale.

P01J *Economia regionale:*

economia del territorio;

economia del turismo;

economia regionale;

economia urbana;

pianificazione economica territoriale;

politica economica regionale.

P01K *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X *Storia economica:*

storia dei trasporti;

storia del commercio;

storia della finanza pubblica;

storia dell'agricoltura;

storia della moneta e della banca;

storia delle assicurazioni e della previdenza;

storia delle relazioni economiche internazionali;

storia dell'industria;

storia economica;

storia economica dei Paesi in via di sviluppo;

storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;

storia economica del turismo;

storia e politica monetaria;

storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche,
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C *Organizzazione aziendale:*
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale.
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare

N04B *Istituzioni di diritto pubblico.*

diritto e legislazione universitaria:
diritto pubblico comparato:
diritto pubblico dell'economia:
diritto regionale:
diritto regionale e degli enti locali:
istituzioni di diritto pubblico:
legislazione del turismo:
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici.
contabilità di Stato:
diritto amministrativo.
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia:
diritto dell'ambiente:
diritto minerario.
diritto processuale amministrativo:
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico.
diritto urbanistico.
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche:
legislazione dei beni culturali,
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia:
legislazione forestale.

N07X *Diritto tributario*

diritto doganale:
diritto finanziario.
diritto tributario.
diritto tributario comparato·
sistemi fiscali comparati

N08X *Diritto internazionale*

diritto degli scambi internazionali:
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali.
diritto diplomatico e consolare:
diritto internazionale.
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro:
diritto internazionale dell'economia:
diritto internazionale privato:
organizzazione internazionale.

N09X *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti:
rilevazioni statistiche:
statistica:
statistica computazionale:
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale·*

antropometria:
biometria:
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B *Geometria:*

geometria.

A02A *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A *Analisi numerica:*

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali,

modellistica e simulazione.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B *Informatica*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche

Art. 52. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 53. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 72, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto.

Art. 54. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in scienze statistiche ed economiche sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e degli altri corsi di laurea di cui alla tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche. Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 55. Il piano di studi del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di ventiquattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di otto, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di laurea stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi riportati nell'art. 72, secondo la seguente distribuzione:

tre nell'area matematica;

uno nell'area probabilità;

tre nell'area statistica;

uno nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea in scienze statistiche ed economiche si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di idoneità eventualmente richiesta (o l'esame che eventualmente la sostituisce ai sensi del successivo art. 58) e l'esame di laurea.

Art. 56 - La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 57. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 55 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art 58. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire la prova di idoneità con un esame di profitto, che si aggiunge a quelli previsti nell'art. 37.

La prova di idoneità può essere sostenuta anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 59 — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 60. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 55, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una dell'area statistica;

due dell'area statistica economica;

una scelta dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;

una della sottoarea economica politica;

una della sottoarea analisi economica;

una scelta dalle sottoaree economia politica o analisi economica,

una scelta dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dall'area aziendale.

Corso di diploma universitario in statistica

Art. 61. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso di diploma universitario in statistica può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 62 — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 72, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e relative sottoaree;

b) agli insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto.

Art. 63. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in statistica sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea e degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341 1990, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in statistica. Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto 21 ottobre 1992.

Art. 64 — Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti, per un numero complessivo di quindici annualità e un laboratorio statistico-informatico

Gli insegnamenti fondamentali in numero di cinque, rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attivera tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art 72, secondo la seguente distribuzione:

uno dell'area matematica:

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità:

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in statistica si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di laboratorio e quella di idoneità eventualmente richiesta e il colloquio finale.

Art 65 — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di diploma universitario in statistica, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, compresi quelli di cui ai successivi articoli 70 e 71, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art 11, comma 2, della legge n. 341 1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341 1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art 66 Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in statistica possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in statistica, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art 64 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 67. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario in statistica, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 68 — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in statistica consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 69. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 64, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una scelta dalle aree statistica economica e statistica aziendale:

una dell'area demografica;

una dell'area statistica sociale;

due scelte dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

Art. 70. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica, indirizzo in statistica e informatica per la gestione delle imprese, deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 64, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

due scelte dalle aree economica e aziendale;

due scelte dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

una dell'area informatica.

Art. 71. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica, indirizzo in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche, deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 64, anche le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una scelta dalla sottoarea economia politica e dall'area aziendale;

una della sottoarea sociologia generale;

due scelte dalle aree demografia e statistica sociale;

una dell'area giuridica.

Art. 72. — Discipline attivabili per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e per il corso di diploma universitario in statistica:

AREA MATEMATICA

Algebra
Algebra lineare
Algebra ed elementi di geometria
Logica matematica
Geometria
Geometria e algebra
Analisi matematica
Analisi funzionale
Analisi superiore
Istituzioni di analisi matematica
Analisi numerica
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione
Matematica generale

AREA PROBABILITÀ

Calcolo delle probabilità
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Statistica e calcolo delle probabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA

Analisi dei dati
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Didattica della statistica
Metodi statistici di previsione
Piano degli esperimenti
Rilevazioni statistiche
Statistica
Statistica computazionale
Statistica matematica
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Teoria dei campioni
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria statistica delle decisioni
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA ECONOMICA

Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale
Gestione di basi di dati economici
Metodi di valutazione di politiche economiche
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo dei dati economici
Serie storiche economiche
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica economica

AREA STATISTICA AZIENDALE

Analisi di mercato
Controllo statistico della qualità
Statistica aziendale
Statistica industriale

AREA DEMOGRAFIA

Analisi demografica
Demografia
Demografia bio-sanitaria
Demografia della famiglia
Demografia economica
Demografia regionale

Demografia sociale
Demografia storica
Modelli demografici
Politica della popolazione
Rilevazioni e qualità dei dati demografici
Teorie della popolazione

AREA STATISTICA SOCIALE

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari
Rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari
Statistica del turismo
Statistica giudiziaria
Statistica per la ricerca sociale
Statistica psicometrica
Statistica sociale

AREA STATISTICA BIOMEDICA

Antropometria
Biometria
Epidemiologia
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica medica e biometria
Statistica per l'ambiente
Statistica sanitaria

AREA INFORMATICA

Sottoarea - Informatica di base

Basi di dati
Fondamenti di informatica
Intelligenza artificiale
Sistemi informativi
Basi di dati e sistemi informativi
Informatica generale
Linguaggi di programmazione
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Programmazione

Sottoarea - Informatica applicata

Statistica computazionale
Gestione di basi di dati economici
Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Metodi matematici per la gestione delle aziende
Ricerca operativa per le scelte economiche
Teoria delle decisioni
Matematica per le decisioni della finanza aziendale
Modelli matematici per i mercati finanziari
Teoria matematica del portafoglio finanziario

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI

Economia e finanza delle assicurazioni
Matematica attuariale
Matematica finanziaria
Statistica assicurativa
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita
Teoria del rischio

AREA RICERCA OPERATIVA

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Ottimizzazione
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi
Ricerca operativa per le scelte economiche

AREA ECONOMICA

Sottoarea - Analisi economica

Analisi economica
Econometria
Economia matematica
Tecnica di previsione economica

Sottoarea - Economia politica

Economia politica
Istituzioni di economia
Macroeconomia
Microeconomia

Sottoarea - Politica economica

Economia applicata
Economia del lavoro
Politica economica
Programmazione economica

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze

Analisi costi-benefici
Economia dell'ambiente
Economia della sicurezza sociale
Economia pubblica
Economia sanitaria
Scienza delle finanze

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale

Economia agraria
Economia della popolazione
Economia dello sviluppo
Economia dei Paesi in via di sviluppo
Economia regionale
Pianificazione economica territoriale
Geografia della popolazione
Geografia economica
Geografia politica ed economica
Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

AREA AZIENDALE

Economia e direzione delle imprese
Finanza aziendale
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Ragioneria generale ed applicata
Revisione aziendale
Direzione aziendale
Organizzazione aziendale
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali
Analisi e contabilità dei costi
Economia aziendale
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Economia delle aziende di assicurazione
Economia degli intermediari finanziari
Metologie e determinazioni quantitative di azienda

AREA GIURIDICA

Diritto di famiglia
Diritto privato dell'economia
Istituzioni di diritto privato
Diritto commerciale
Diritto delle assicurazioni
Diritto commerciale internazionale
Diritto degli intermediari finanziari
Legislazione bancaria
Diritto pubblico dell'economia
Diritto regionale e degli enti locali
Istituzioni di diritto pubblico
Contabilità di Stato e degli enti pubblici
Sociologia del diritto
Diritto della Comunità europea
Diritto internazionale

AREA SOCIOLOGICA

Sottoarea - Sociologia generale

Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Politica sociale
Sociologia
Sociometria
Teoria e metodi della pianificazione sociale

Sottoarea - Sociologia applicata

Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Sociologia dei servizi sociali
Sociologia del lavoro
Relazioni industriali
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia dello sviluppo
Sociologia economica
Sociologia industriale
Sociologia dei Paesi in via di sviluppo
Sociologia dell'ambiente
Sociologia urbana e rurale
Sociologia dei movimenti collettivi
Sociologia politica
Sociologia della devianza

AREA SCIENZE BIOLOGICHE

Antropometria
Biometria
Metodologia statistica in agricoltura
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica informatica applicata alla produzione animale
Antropologia
Biologia delle popolazioni umane
Ecologia umana
Genetica
Genetica di popolazioni
Genetica quantitativa
Antropologia sociale
Antropologia economica

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 agosto 1993

Il rettore

93A5808

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1993:

Maggio Francesco, notaio residente nel comune di Corinaldo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Jesi, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mongelli Carmela, notaio residente nel comune di Bari Carbonara, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Mazza Francesco, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Valenzano, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Iazzetti Mario, notaio residente nel comune di Scerni, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Montesarchio, distretto notarile di Benevento, con l'anzidetta condizione;

Tonelli Federico, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Casalecchio di Reno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ferrario Olga, notaio residente nel comune di Bellagio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Appiano Gentile, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Bonomo Donatella, notaio residente nel comune di Cantù, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Casnati Rodolfo, notaio residente nel comune di Gravedona, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Lomazzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Messeri Paolo, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Campi Bisenzio, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Inzerilli Antonino, notaio residente nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Mandato Raffaella, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Sparti Giangaspare, notaio residente nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Zammitti Gabriele, notaio residente nel comune di Castelbuono, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Scarantino Michele, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Sant'Ilario d'Enza, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Santoro Angelo, notaio residente nel comune di Caiazzo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Piedimonte Matese, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Stiz Ada, notaio residente nel comune di Mogliano Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Treviso, con l'anzidetta condizione;

Raiola Ciro, notaio residente nel comune di Zevio, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione;

Tarquini Giuseppe, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Viterbo, con l'anzidetta condizione;

93A5827

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della nuova denominazione del «Monastero del SS. Sacramento delle suore domenicane», in Fognano di Brisighella, ed approvazione dello statuto dell'ente.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1993, il «Monastero del SS. Sacramento delle suore domenicane», assume, dalla data dello stesso decreto, la nuova denominazione di «Congregazione delle suore domenicane del SS. Sacramento», con sede in Fognano di Brisighella (Ravenna). È altresì approvato lo statuto in data 31 dicembre 1992 dell'ente predetto, composto di venti articoli, che sarà munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

93A5828

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazione di monumento nazionale della Foiba di Monrupino, in Trieste

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1993, adottato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la Foiba di Monrupino (Trieste) è stata dichiarata monumento nazionale.

93A5815

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il dott. Riccardo Murgia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Centro tessile Villaputzu», con sede in Villaputzu (Cagliari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 20 febbraio 1993 in sostituzione del dott. Carlo Deidda che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1993 il dott. Gianfranco Carugati è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo di Chiaravalle, con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 7 febbraio 1976 in sostituzione del dott. Renato Nori, deceduto.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1993 il dott. Roberto Andreetto, residente a Padova, via Crescini, 93, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa C.L.T. a r.l.», con sede in Padova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 20 marzo 1993 in sostituzione del dott. Marco Paggi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1993 l'avv. Antonio D'Episcopo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Manuten coop Lombardia - Società cooperativa a r.l.», già cooperativa «Pulitas coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 27 maggio 1986 in sostituzione dell'avv. Ferdinando Jacopini, deceduto.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1993 il dott. Francesco Benevenuto, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Molino cooperativo intercomunale S.r.l.», con sede in Amelia (Terni), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 5 luglio 1993 in sostituzione del dott. Antonio Brescia che ha rinunciato all'incarico.

93A5829

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 22 settembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. I.L.F.I. - Industria laterizi F.lli Iezzi, con sede in Torre de' Passeri (Pescara) e unità di Torre de' Passeri (Pescara), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° aprile 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itin, con sede in Roma e unità di Corbetta (Milano), Pero (Milano), sede secondaria di Milano e unità nazionali, per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itin, con sede in Roma e unità di Corbetta (Milano), Pero (Milano), sede secondaria di Milano e unità nazionali, per il periodo dal 10 febbraio 1993 al 9 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 10 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceit impianti, con sede in Lanciano (Chieti) e unità di Lanciano (Chieti), Tito Scalo (Potenza) e Verona, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceit impianti, con sede in Lanciano (Chieti) e unità di Lanciano (Chieti), Tito Scalo (Potenza) e Verona, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità di Catania, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità di Catania, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.A.G. - Macchine agricole generali, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.A.G. - Macchine agricole generali, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo, per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo, per il periodo dal 1° aprile 1993 all'11 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Eurofil di Maria Zarrillo, con sede in Pieve di Cento (Bologna) e unità di Pieve di Cento (Bologna), per il periodo dal 14 ottobre 1992 al 13 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 14 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 4 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.T.E. - Società impianti telefonici ed elettrici, con sede in Bologna e unità di Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Latina, Roma e Teramo, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 gennaio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.T.E. - Società impianti telefonici ed elettrici, con sede in Bologna e unità di Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Latina, Roma e Teramo, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Galotti, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì) e unità di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 5 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1992.

Contributo addizionale: no - Concordato preventivo dal 14 maggio 1992.

In amministrazione controllata dal 3 maggio 1990;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie ceramiche Cisa - Cerdisa, con sede in Modena e unità di Modena e provincia e sede amministrativa in Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1992 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 9 marzo 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maranit, con sede in Poggio Renatico (Ferrara) e unità di Poggio Renatico (Ferrara), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maranit, con sede in Poggio Renatico (Ferrara) e unità di Poggio Renatico (Ferrara), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1992;.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ericsson Sielte, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Istituto chemioterapico, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 dicembre 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Istituto chemioterapico, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 luglio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Arcotronics Italia, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e unità di Sasso Marconi (Bologna) e Vergato (Bologna), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Masterwood, con sede in Rimini (Forlì) e unità di Rimini (Forlì), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 gennaio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Masterwood, con sede in Rimini (Forlì) e unità di Rimini (Forlì), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. T.E.Li. - Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma e unità di La Spezia, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 aprile 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie Bertoli Safau, con sede in Udine e unità di Udine e Pozzuolo del Friuli (Udine), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie Bertoli Safau, con sede in Udine e unità di Udine e Pozzuolo del Friuli (Udine), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° febbraio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Filati pettinati, con sede in Milano e unità di Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 febbraio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Kinghino, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Kinghino, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazine aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simint industria ora *Simintitalia S.p.a.* (Gruppo Simint S.p.a.), con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simint service (Gruppo Simint S.p.a.), con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simint Sud (Gruppo Simint S.p.a.), con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Simint Polo Veneto (Gruppo Simint S.p.a.), con sede in Modena e unità di S. Gregorio di Veronello (Verona), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 febbraio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Square D. company Italia, con sede in Arenzano (Genova) e unità di Albignasego (Padova), Arenzano (Genova), Bologna, Cormano (Milano) e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.M.S. Gruppo macchine sistemi, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 febbraio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.P.E. Società pubblicità editoriali, con sede in Bologna e unità site nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Lombardia, Sicilia, Toscana e Umbria, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 1° luglio 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Menci, con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo) e unità di Castiglion Fiorentino (Arezzo), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 luglio 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Enny pelletterie, con sede in Cerreto Guidi (Firenze) e unità di Cerreto Guidi (Firenze), per il periodo dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1991 con decorrenza 1° ottobre 1990.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1991.

Nota integrativa acquisita in data 24 novembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Chimen ceramica, con sede in Altopascio località Chimenti (Lucca) e unità di Altopascio (Lucca), per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 23 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 6 novembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Padova, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1992 con decorrenza 13 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 14 maggio 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unità di Belluno, Castelfranco (Treviso), Oderzo (Treviso) e Treviso, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 1° luglio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Ospedaletto (Pisa) e unità di Ospedaletto (Pisa), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1992.

Contributo addizionale: no - Concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 1° luglio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Ospedaletto (Pisa) e unità di Ospedaletto (Pisa), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1992.

Contributo addizionale: no - Concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Ceramiche Scat, con sede in Castelfiorentino (Firenze) e unità di Castelfiorentino (Firenze), per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.I.E.T., con sede in Arezzo, località Pratantico (Arezzo) e unità di Lucca e Scandicci (Firenze), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1993.

93A5814

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.p.a.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 novembre 1993, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1994:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 121 titoli di L. 50.000
» 36 titoli di » 100.000
» 78 titoli di » 500.000
» 61 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 129.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 250.000
» 76 titoli di » 500.000
» 57 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 99.700.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 15 titoli di » 500.000
» 107 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 117.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 250.000
» 27 titoli di » 500.000
» 79 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 96.400.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *C*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 63 titoli di L. 50.000
» 63 titoli di » 250.000
» 63 titoli di » 500.000
» 117 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 167.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.597 titoli di L. 50.000
» 506 titoli di » 250.000
» 1.063 titoli di » 500.000
» 1.502 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.239.850.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 846 titoli di L. 50.000
» 82 titoli di » 250.000
» 1.216 titoli di » 500.000
» 1.487 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.157.800.000.

3) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 26 titoli di L. 50.000
» 21 titoli di » 250.000
» 39 titoli di » 500.000
» 26 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 52.050.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 50.000
» 441 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 441.150.000.

Totale generale L. 5.537.350.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

93A5832

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 4 5 0 9 3 *

L. 1.300